



# COMUNE DI CALASETTA

(PROVINCIA DI SULCIS IGLESIENTE)

## AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98 ART.11. ANNO 2025

### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

**Visto** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7.06.1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo.

**Vista** la Deliberazione n. 36/36 del 09.07.2025 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11".

### RENDE NOTO

che dal 25/08/2025 al 30/09/2025 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2025. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

### ART. 1- REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.. Per l'ammissione al presente Bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- A.** residenza anagrafica nel Comune di Calasetta e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il periodo per il quale si chiede il contributo;
- B.** cittadinanza:
  - possesso della cittadinanza italiana;
  - possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;



# COMUNE DI CALASETTA

(PROVINCIA DI SULCIS IGLESIENTE)

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno superiore a due anni, in corso di validità (ai sensi dell'art.5 lettera d del D.lgs. 286/1998 1 e ss.mm.ii.) e attività lavorativa oppure permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità.

**C.** titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: A1, A8 e A9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente ed ubicato nel Comune di Calasetta (tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione), regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca". Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2025. I richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

## **NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA E SONO ESCLUSI DAL CONTRIBUTO:**

- titolari di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente; - assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989;

- nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. E' comunque ammesso al bando il componente del nucleo familiare nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene;

## **ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE**

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alla relative disposizioni attuative, cioè quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

- Il numero dei componenti il nucleo familiare,
- Eventuale presenza di persone ultra sessantacinquenni,
- Eventuale presenza di soggetti disabili con un grado di invalidità oltre il 67%.

### **ART. 3 – REQUISITI ECONOMICI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA "A": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad € 15.668,40 euro rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

FASCIA "B": ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

### **ART. 4 – MODALITÀ E TERMINE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande potranno essere presentate esclusivamente compilando il modulo allegato al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calasetta a partire dal giorno di pubblicazione dell'Avviso e fino al giorno 30/09/2025 sarà necessario da parte degli interessati:

Compilare tutti i campi del modulo di domanda, comprensivo dell'autocertificazione, sottoscrivere la domanda e presentarla all'Ufficio Protocollo mediante consegna a mano o invio da qualunque mail all'indirizzo [protocollo@pcert.comune.calasetta.it](mailto:protocollo@pcert.comune.calasetta.it) (esclusivamente in un unico formato pdf, indicando come oggetto "Domanda ammissione contributi canoni locazione anno 2025"), unitamente alla seguente documentazione obbligatoria:

- a) Copia del contratto di locazione con allegato il versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2025 (Mod. F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 23/2011;
- b) Attestazione ISEE anno 2025;
- c) Attestazione di invalidità (oltre il 67%) - (nel caso ci siano state modifiche rispetto a quello già depositato presso il servizio sociale del comune di Calasetta per altri procedimenti – o nel caso in cui tale documento non sia mai stato depositato);
- d) Modulo di autocertificazione per morosità e delega di pagamento a favore del Locatore (da compilarsi a cura del Proprietario dell'immobile e sottoscritto per accettazione dal Locatario e) Codice IBAN sul quale si chiede l'accredito delle somme. Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona (familiare o amico) purché corredato dalla relativa delega e la carta d'identità del delegato. Non saranno accettati codici iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento.

**NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE DOMANDE NON SOTTOSCRITTE O INCOMPLETE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA VALUTAZIONE O CON MODALITÀ DIFFERENTE DA QUELLA PREVISTA NEL PRESENTE AVVISO**

### **ART. 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l'indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle diverse fasce, secondo

l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza del rapporto canone/valore ISEE. Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISEE (con indicazione di due cifre oltre la virgola)

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Calasetta per 15 giorni consecutivi. Entro i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio dei Servizi Sociali con le modalità che verranno indicate con successivo atto. Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame. Il Comune, entro i successivi 30 gg. dal termine di presentazione delle opposizioni, provvede alla formazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione dal Dirigente del Settore ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

## **ART. 6 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €3.098,74 annui
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €2.320,00 annui.
- 2) Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo: ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 3.600,00 - canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00 ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00. La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

## **ART. 7 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

E' ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in oggetto e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie. Nella domanda deve essere indicato se si percepiscono altri contributi per il pagamento del canone di locazione e il relativo importo.

#### **4 ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è erogato solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ed in misura proporzionale al finanziamento erogato. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento. In caso di ricevuta unica è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, resa da parte del proprietario dell'immobile con allegata fotocopia del documento d'identità.

Le ricevute di pagamento dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere trasmesse secondo le modalità indicate con successiva comunicazione. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni. Ai sensi dell'art.11 della Legge 431/98, i contributi integrativi destinati ai conduttori vengono, solo in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

Lo stato di morosità deve essere accertato mediante autocertificazione, rilasciata sia dal conduttore che dal locatore, con la quale si attestano i mesi di morosità relativi all'anno 2024. Il contributo non sarà erogato qualora lo stesso risulti all'atto della liquidazione inferiore a € 150,00. I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **ESCLUSIVAMENTE** attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione e allegando copia del relativo codice IBAN. Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona diversa dal richiedente, purché corredato dalla relativa delega e la carta d'identità del delegato. Non saranno accettati Codici Iban di Libretti postali o altre modalità di pagamento.

#### **ART. 9 – CASI PARTICOLARI**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di affitto, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna certificazione da presentare al Comune. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Questo requisito viene valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto al reddito imponibile. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

#### **ART. 10 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI.**

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, 5 con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR n.445 del 28.12.2000, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata,

riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

#### **ART. 11 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento all'art. 11 della Legge 09/12/1998, n° 431, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07/06/1999 e alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale dei LL.PP. con apposite deliberazioni, e note Ras LL.PP. In caso di comunicazioni regionali che dispongano integrazioni e rettifiche alle disposizioni del presente Avviso, le stesse verranno acquisite automaticamente dandone notizia tramite pubblicazione delle stesse.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Loreta Armeni